



**Lavoratori salvaguardati:
le ultime novità legislative e la circolare del Ministero del
lavoro n. 44 del 12 novembre 2013.**

Area welfare

Rita Cavaterra

Nicola Marongiu

Il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici " è stato convertito, con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124 (Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2013 – Supplemento ordinario n. 73).

L'articolo 11 prevede (così come abbiamo già detto nella nota complessiva predisposta della CGIL sul decreto in data 16 settembre 2013) **la salvaguardia per 6500 lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo.**

Per l'accesso al beneficio devono sussistere comunque anche le seguenti condizioni:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro si deve collocare tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
- nel caso il lavoratore abbia successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ripreso l'attività lavorativa (purché non a tempo indeterminato) deve aver percepito un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 7500 euro;
- si deve maturare il diritto e la decorrenza della pensione, in base ai requisiti previgenti la "riforma" Fornero, entro il 6 gennaio 2015.

Il beneficio, come abbiamo già detto, è riconosciuto nel limite di 6500 soggetti e le relative risorse sono state calcolate per ogni anno (dal 2014 al 2019) con riferimento a questo limite.

Siamo quindi ormai alla quarta salvaguardia ed ancora una volta siamo in presenza di un provvedimento parziale. E' sicuramente positivo il fatto che per la prima volta vengano inclusi tra i salvaguardati i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, questione che da subito abbiamo posto con determinazione, ma anche in questo caso sono stati introdotti troppi vincoli per ridurre la platea dei beneficiari. E se un lavoratore o una lavoratrice sono stati licenziati prima del 1 gennaio 2009 perché non possono rientrare nella deroga? Si creano disparità di trattamento che non hanno alcuna ragione di essere.

A nostro avviso, la questione dei lavoratori salvaguardati deve essere risolta in modo definitivo e strutturale e deve essere risolta con il diritto a pensione per tutti i soggetti coinvolti, senza vincoli numerici o economici. Il diritto a pensione non può essere una lotteria.

Il terzo comma dell'articolo 11 prevede, poi, che i risparmi conseguiti in base all'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti pensionistici previste dall'articolo 24, comma 18, della legge 214/2011 confluiscono nel fondo

previsto dalla legge di stabilità 2013 in favore dei lavoratori salvaguardati. Il provvedimento di armonizzazione, approvato il 9 settembre dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, comporterà risparmi di spesa pari a circa 526 milioni di euro in dieci anni.

Per quanto riguarda le procedure l'articolo non prevede l'emanazione di un ulteriore decreto interministeriale ma rimanda invece ai precedenti decreti del 1 giugno 2012 e del 22 aprile 2013.

La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da documenti certi ed oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti individuati sulla base delle disposizioni normative e regolamentari.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Con la legge di conversione è stato esplicitato (ed è un bene) che l'INPS provvede anche a pubblicare sul proprio sito Internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio avendo cura di evidenziare le domande accolte, le respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il superamento del limite numerico previsto l'INPS non può più prendere in considerazione altre domande di pensionamento.

Con messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013 l'INPS ha dato istruzioni operative alle proprie sedi territoriali invitando le sedi stesse "a non adottare provvedimenti di reiezione nei confronti dei soggetti che ritengano di essere beneficiari della salvaguardia e che presentino la domanda di pensione, anche utilizzando gli ordinari moduli e specificando di voler accedere con i benefici del decreto legge 102, fermo restando la sussistenza" delle condizioni previste per la salvaguardia.

Con la conversione in legge del decreto è stato introdotto **l'articolo 11 bis** che modifica l'articolo 24, comma 14, della legge 214/2011 aggiungendo alla casistica dei lavoratori salvaguardati la lettera e ter. **Si tratta dei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, o erano in congedo per assistere una persona con handicap grave (coniuge, figli, genitori anche adottivi, i fratelli e le sorelle, i parenti ed affini entro il terzo grado conviventi) o hanno usufruito dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistere persone con handicap in situazione di gravità.**

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 2500 soggetti ed il relativo finanziamento è stato previsto anno per anno dal 2014 al 2018.

La condizione necessaria per poter usufruire della deroga è che il diritto alla

decorrenza della pensione avvenga entro il 6 gennaio 2015. Per espressa previsione legislativa il trattamento di pensione non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014. Poiché si parla solo di maturazione della decorrenza della pensione è evidente che il requisito per il diritto alla prestazione può essere raggiunto sia con il sistema delle quote sia con il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, indipendentemente dall'età anagrafica.

L'INPS effettua il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della deroga "sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile". Tante parole per dire che il monitoraggio sarà fatto in base a chi raggiunge prima il diritto a pensione. L'INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensione se dal monitoraggio scaturisce il superamento dei 2500 soggetti.

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore ha la residenza. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 44 del 12 novembre 2013, ha dato le indicazioni operative alle Direzioni territoriali del Lavoro ed ha pubblicato le istanze che devono essere presentate dai lavoratori. Domande alle quali vanno allegati anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione. È importante ricordare che alle domande deve essere allegata anche la copia di un documento d'identità. **Le domande devono essere presentate entro la data del 26 febbraio altrimenti si perde il beneficio della deroga.**

Lavoratori esonerati dal servizio con provvedimenti regionali

L'articolo 2, comma 5 bis, della legge 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del decreto 101 del 31 agosto 2013 ha poi previsto l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 inserendo tra i lavoratori salvaguardati anche "i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto od indiretto, dell'istituto omologo a livello nazionale. A dire il vero la legge 214, a nostro avviso, già li comprendeva. È stata una circolare del Ministero del lavoro che ha creato il problema dando un'interpretazione restrittiva della norma per la preoccupazione che il numero dei potenziali beneficiari della salvaguardia andasse oltre il numero previsto dal decreto interministeriale di attuazione della norma stessa.

Il comma 5 ter dell'articolo 2 della legge 125/2013 prevede poi un'altra norma di interpretazione autentica riferita alla stessa norma di legge cui si riferisce la precedente interpretazione. Con tale norma si dice che l'istituto dell'esonero i

considera comunque in corso alla data del 4 dicembre 2011 se la relativa domanda è stata presentata prima di tale termine anche se il provvedimento di concessione dell'esonero stesso è avvenuto successivamente. In sostanza per essere considerati in esonero alla data del 4 dicembre è sufficiente aver presentato la domanda prima del 4 dicembre ed avere ottenuto in seguito un provvedimento positivo.

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro in cui il lavoratore ha la residenza. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 44 del 12 novembre 2013, ha dato le indicazioni operative alle Direzioni territoriali del Lavoro ed ha pubblicato le istanze che devono essere presentate dai lavoratori. Domande alle quali vanno allegate anche le dichiarazioni sostitutive di certificazione. E' importante ricordare che alle domande deve essere allegata anche la copia di un documento d'identità. **Le domande devono essere presentate entro la data del 27 febbraio altrimenti si perde il beneficio della deroga.**

Rispetto alla presentazione delle domande per gli esonerati dal servizio il Ministero del lavoro nella sua circolare ha precisato che le Commissioni dovranno esaminare soltanto le domande presentate per la prima volta dai lavoratori interessati, mentre per coloro che hanno già presentato a suo tempo la domanda ed hanno avuto un provvedimento di non accoglimento non è necessario presentare la domanda. Saranno infatti le Commissioni a trasmettere all'INPS le domande presentate dai lavoratori in occasione della prima salvaguardia ed il relativo provvedimento.

E' da rilevare che nella prima salvaguardia erano previsti 950 esonerati dal servizio, ne sono stati salvaguardati 1226. Ciò è stato possibile visto che per altre categorie di lavoratori i numeri previsti non sono stati raggiunti. Nella nuova salvaguardia non si fa riferimento a numeri, anche se sembrerebbe che i lavoratori in esonero dal servizio in seguito a leggi regionali siano all'incirca 2000.

Continueremo a tenervi informati

Roma 19 novembre 2013